

COMUNITÀ MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA

COMUNI DI

ABBADIA SAN SALVATORE

CASTIGLIONE D'ORCIA

MONTALCINO

PIANCASTAGNAIO

PIENZA

RADICOFANI

SAN QUIRICO D'ORCIA

CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE
DELL'UFFICIO ASSOCIATO
PARI OPPORTUNITA'**

CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO PARI OPPORTUNITA'

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di Novembre presso il Comune di San Quirico d'Orcia, Piazza Chigi n. 2 sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Simonetti Giuliano, nato a Siena il 21.06.1949, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
2. Avanzati Lorenzo, nato a Abbadia San Salvatore il 25.07.1960, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore;
3. Savelli Fabio, nato a Siena il 25.11.1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castiglione d'Orcia;
4. Buffi Maurizio, nato a Montalcino l'11.10.1953, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montalcino;
5. Agnorelli Fabrizio, nato a Santa Fiora il 23.11.1964, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Piancastagnaio;
6. Fè Fabrizio nato a Pienza il 26.10.1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pienza;
7. Magrini Massimo nato a Radicofani il 25.03.1961 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Radicofani;
8. Rappuoli Roberto nato a Siena il 04.07.1970 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Quirico d'Orcia;

Premesso

Che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, approvato con Conferenza dei Sindaci del 18.02.2009 e con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20.02.2009, la stessa Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, costituito ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 22 Dicembre 2008 in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 37;







Che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte della Comunità Montana sono Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia;

Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" e successive modifiche ed integrazioni l'ambito territoriale della Comunità Montana, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale;

Che gli Enti sopra descritti considerano il Servizio Associato di Pari Opportunità presupposto necessario per la costruzione di una rete di coordinamento per la promozione delle iniziative dirette alla diffusione delle azioni positive all'interno degli enti e delle attività promosse dal Centro Pari Opportunità;

Che l'attività del Servizio sarà di supporto strategico alla struttura burocratica e agli amministratori, per la formulazione degli orientamenti per la programmazione, l'analisi delle iniziative e dei contributi alla programmazione in tema di pari opportunità, provenienti dai diversi settori dell'Amministrazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI

-  Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
-  Comune di Abbadia San Salvatore;
-  Comune di Castiglione d'Orcia;
-  Comune di Montalcino;
-  Comune di Piancastagnaio;
-  Comune di Pienza;

🌐 Comune di Radicofani;

🌐 Comune di San Quirico d'Orcia;

allo scopo di confermare l'Ufficio Associato Pari Opportunità, hanno deciso di esercitare le suddette funzioni in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premessa

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione di essa.

Art. 2

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico, ha per oggetto il servizio associato denominato Ufficio Associato Pari Opportunità.
2. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
3. Le funzioni di cui alla presente convenzione sono trasferite da parte degli Enti firmatari del presente atto alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.
4. All'Ufficio Associato sono affidati compiti specifici di programmazione e gestione comune delle attività dirette alle pari opportunità.

Art. 3

Ufficio Associato

1. L'Ufficio Associato di cui al precedente comma ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità Montana.

Art. 4

Funzioni

1. I compiti specifici dell'Ufficio Associato sono di seguito individuati:
 - 🌐 formulazione degli orientamenti per la programmazione;
 - 🌐 individuazione delle buone prassi all'interno delle attività di programmazione;
 - 🌐 elaborazione delle azioni positive in tema di pari opportunità;
 - 🌐 analisi delle iniziative e dei contributi alla programmazione provenienti dai diversi settori dell'Amministrazione;
 - 🌐 attività di collaborazione e scambio di esperienze con il Centro Pari Opportunità dell'Amministrazione Provinciale di Siena;

- attività di animazione territoriale per la costruzione della rete per le Pari Opportunità;
- coordinamento della rete delle donne elette;
- coordinamento dei Comitati d'Ente Pari Opportunità;
- primo orientamento, attività di front-office, consulenza nell'accesso al lavoro;
- attività di supporto e consulenza legale in tema di maltrattamenti;
- elaborazione di indicatori per la verifica dell'attuazione del mainstreaming della parità;
- elaborazione di indicatori di politiche dei tempi, degli orari della città e dei servizi per un progetto di conciliazione fra i tempi di vita e tempi professionali;
- elaborazione di ricerche ed indicatori per la realizzazione del gender budgeting dei bilanci delle istituzioni di riferimento;
- collaborazione alla redazione del programma annuale delle attività.

ART. 5

Conferenza dei Sindaci

5. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della Comunità Montana per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.
6. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli artt. 30-32 dello Statuto della Comunità Montana.

ART. 6

Esercizio associato delle funzioni e dei servizi

1. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane della Comunità Montana e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo della Comunità Montana.

ART. 7

Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.

3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente Convenzione potranno essere attivate forme di collaborazione con Associazioni, Comitati o Organismi che detengono particolari professionalità o esperienze nel campo delle Pari Opportunità, a cui delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento dei compiti previsti dal precedente articolo 4.

ART. 8

Referenti tecnici

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente Convenzione individua un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 4.

ART. 9

Beni, dotazione tecnica ed informatica

1. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 10

Criteri di ripartizione della spesa

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) dello Statuto della Comunità Montana. Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.

2. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, su proposta della Comunità Montana, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.

ART. 11

Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno;
 - 40% entro il 31 ottobre;
 - 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio.
3. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.
5. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

ART. 12

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2014.
2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto.

ART. 13

Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità solo se gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Montalcino

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia
